



Comune di Palau

Provincia di Sassari – Zona Omogenea Olbia – Tempio

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 6 DEL 24/04/2023

Oggetto: TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) - ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO ALLE RECENTI DISPOSIZIONE ARERA

L'anno **2023** il giorno **24** del mese di **aprile** alle ore **10:00** a Palau, nella sala del consiglio comunale, in piazza Popoli d'Europa, in seguito alla convocazione avvenuta nei modi e nei termini di legge, in seduta ORDINARIA in sessione pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'esame dell'argomento in oggetto, sono presenti i consiglieri e consigliere:

Consiglieri	Presenti / Assenti
MANNA FRANCESCO GIUSEPPE	Presente
CUDONI CLAUDIO	Presente
GIAGONI MASSIMILIANO	Assente
CAMPESI DARIO SALVATORE	Presente
PIRAS MIRKO	Presente
LOI ANTONIO FRANCESCO	Presente
NIEDDU GIOVANNA	Presente
ALIVESI GABRIELE	Presente
SANNA MARIA GIUSEPPINA	Presente
PISCHEDDA PAOLA	Presente
CODINA ANTONELLO	Assente
ZEDDE MICHELA	Presente
MAIORCA ELVIRO	Assente

Constatata la legalità della riunione per il numero degli intervenuti, assume la presidenza Francesco Giuseppe Manna, nella sua qualità di Sindaco, con l'assistenza del Vice Segretario Comunale Mauro Piga, con funzioni vicarie di segretario;



IL PRESIDENTE

introduce il punto in oggetto, dando lettura integrale della proposta e invita l'assemblea a deliberare in merito.

IL CONSIGLIO COMUNALE

sentita la relazione introduttiva del Presidente;

vista la proposta di deliberazione n. 1014 del 14/04/2023 avente per oggetto: "TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) - ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO ALLE RECENTI DISPOSIZIONE ARERA", allegata al presente atto per fare parte integrante e sostanziale;

preso atto che sulla stessa sono stati acquisiti i preventivi pareri di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

con votazione espressa, in modo palese, con sistema elettronico:

- presenti:10
- astenuti:0
- contrari:0
- favorevoli:10

DELIBERA

per le motivazioni nella stessa esplicitate:

- di approvare la proposta di deliberazione allegata a questo atto;
- di dare mandato al responsabile del settore per i successivi atti di gestione;
- di dichiarare, con separata e successiva votazione ad esito uguale alla precedente, con sistema elettronico, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000.



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Proposta n. 1014 del 14/04/2023

Assessore competente:	
Settore competente:	Settore Finanziario
Ufficio Proponente:	Ufficio Tributi e Imposte Comunali
Responsabile:	OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO

OGGETTO: TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) - ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO ALLE RECENTI DISPOSIZIONE ARERA

PREMESSO il comma 639 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 aveva istituito, a decorrere dal 1° gennaio 2014, l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta dall'imposta municipale propria (Imu), dal tributo sui rifiuti (Tari) e dal tributo per i servizi indivisibili (Tasi);

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 738 della legge n. 160 del 27.12.2019, ha abrogato a decorrere dal 01/01/2020 l'imposta unica comunale (IUC), ad eccezione delle disposizioni relative al tributo sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti;

TENUTO CONTO, che pertanto, l'impianto normativo della TARI continua ad essere disciplinato dall'art. 1 della Legge n. 147 del 27/12/2013 (Legge di Stabilità 2014)

- commi da 641 a 668 e
- commi da 682 a 704,

e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 1 commi da 796 a 802 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;

TENUTO CONTO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono, tra l'altro a disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

RICHIAMATI:

- l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";
- l'art. 13, comma 15, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale: "A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto



legislativo 28 settembre 1998, n. 360”;

• l'art. 13, comma 15-ter, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, in base al quale *“A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. (I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente”;*

VISTO il Regolamento per la disciplina della TARI approvato con Deliberazione di Consiglio n. 30 del 31/07/2020;

VISTI:

- il D.Lgs. 03 aprile 2006 n. 152 (Decreto Ambientale) recante “Norme in materia ambientale” e in particolare, il titolo I della parte Quarta, in materia di gestione rifiuti;
- il D.Lgs. 03 settembre 2020, n. 116, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/Ce relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/Ce sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio” che apporta sostanziali modifiche al citato D.Lgs. 152/2006;
- l'art. 14 comma 1 della Legge 05 agosto 2022 n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021” che ha sostituito il comma 10 dell'art. 238 del citato D.Lgs. 152/2006 riducendo il periodo da cinque anni a due anni per le utenze non domestiche che effettuano la scelta di servirsi o del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per l'attività di recupero dei propri rifiuti;

PRESO ATTO:

- che l'art. 1 comma 527, della Legge 27 dicembre 2017 n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio “chi inquina paga”;
- che l'ARERA ha approvato la deliberazione n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022, avente ad oggetto “Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)”, che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti;
- che il predetto TQRIF, che aggiorna le indicazioni già introdotte con la precedente delibera ARERA n. 444/2019, ha la finalità di armonizzare il servizio sul territorio nazionale, introducendo standard omogenei, con livelli minimi ed uniformi per le diverse gestioni effettuate sul territorio nazionale;
- che i nuovi standard minimi tecnici e contrattuali, contenuti nel TQRIF, dovranno essere applicati



a decorrere dal 01 gennaio 2023;

OSSERVATO:

che il TQRIF interviene su alcuni aspetti regolatori della TARI, quali:

- il termine per la presentazione della documentazione attestante la quantità di rifiuti avviati a riciclo e a recupero tramite soggetti esterni, nell'anno solare precedente ai fini della riduzione della quota variabile;
- il termine per la presentazione delle dichiarazioni di attivazione, variazione e/o cessazione della TARI, la possibilità di ulteriore rateizzazione delle somme indicate nell'avviso di pagamento TARI, una nuova procedura per l'erogazione dei rimborsi e ulteriori aspetti procedurali ed operativi che incidono sull'applicazione e determinazione del tributo TARI, oltre ad ulteriori aspetti di minore rilevanza;

CONSIDERATO:

- che si rende necessario modificare, integrare ed aggiornare il vigente Regolamento TARI, approvato con deliberazione consiliare n. 30 del 31/07/2020 soprattutto negli articoli: 23 (Agevolazioni per il recupero dei rifiuti), 28 (Obbligo di dichiarazione), 29 (Reclami e richieste di informazioni o di rettifica degli importi addebitati), 33 (Riscossione), 34 (Rateizzazione), 36 (Rimborsi e compensazione), al fine di armonizzare la disciplina procedurale degli adempimenti ai principi introdotti dalla Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022;
- che l'art. 1.2 della deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18 gennaio 2022 prevede che il Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani si applica **dal 01/01/2023**;

PRESO ATTO:

pertanto, che le modifiche agli articoli del Regolamento della TARI dovranno entrare in vigore alla data del 01/01/2023 così come disciplinato da ARERA; Visto l'art. 3 comma 5-quiues del D.L. 228/2021 convertito in Legge 15/2022 che prevede *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga dell'art. 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della relativa tariffa entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione di bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per l'approvazione della deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile"*.

ATTESO CHE, al fine di offrire ai contribuenti una più agevole lettura delle disposizioni relative al tributo sui rifiuti (Tari) vigenti a seguito del recepimento delle novità normative citate, si ritiene opportuno approvare un nuovo testo integrato del regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti (Tari) valevole a partire dall'anno d'imposta 2023.

RITENUTO, pertanto, necessario dover provvedere all'adozione del nuovo testo integrato del regolamento TARI, redatto in conformità alle vigenti disposizioni in materia;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267

VISTO l'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;



VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

EVIDENZIATA l'avvenuta acquisizione dei pareri favorevoli di cui all'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

PROPONE DI DELIBERARE

DI APPROVARE il Regolamento per la disciplina del tributo sui rifiuti (Tari), allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento.

DI APPROVARE il testo del Regolamento per la disciplina della tributo rifiuti (TARI) allegato alla presente deliberazione, come modificato ed integrato soprattutto negli articoli: 23 (Agevolazioni per il recupero dei rifiuti), 28 (Obbligo di dichiarazione), 29 (Reclami e richieste di informazioni o di rettifica degli importi addebitati), 33 (Riscossione), 34 (Rateizzazione), 36 (Rimborsi e compensazione), in conformità al contenuto della Deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022 avente ad oggetto: "Testo Unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF)", che impone ai soggetti del ciclo integrato di gestione dei rifiuti l'introduzione ed il rispetto di procedure e tempistiche finalizzate ad accrescere il livello della qualità del servizio relativo alla raccolta dei rifiuti.

DI PRENDERE ATTO che le suddette modifiche avranno efficacia dal 1° gennaio 2023, come disciplinato dalla deliberazione di ARERA n. 15/2022/R/Rif del 18/01/2022.

DI PROVVEDERE ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360.

DI DARE MANDATO al Dirigente del Settore Finanziario per l'adozione di tutti gli atti conseguenti;

DI DICHIARARE il provvedimento di approvazione della presente proposta urgente e, come tale, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Redattore: RICCIU GIAN PAOLA



Comune di Palau

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

Il Sindaco

Francesco Giuseppe Manna

Documento firmato digitalmente

Il Vice Segretario Comunale

Mauro Piga
con funzioni vicarie di segretario

Documento firmato digitalmente



Parere di regolarità contabile

Comune di PALAU

Proposta N. 1014 / 2023

OGGETTO: TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) - ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO ALLE
RECENTI DISPOSIZIONE ARERA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di
deliberazione in oggetto parere FAVOREVOLE in merito alla regolarità contabile.

Palau, 19/04/2023

Il Responsabile del Settore Finanziario

OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



Parere di regolarità tecnica

Comune di PALAU

Proposta N. 1014 / 2023

OGGETTO: TARI (TRIBUTO SUI RIFIUTI) - ADEGUAMENTO DEL REGOLAMENTO ALLE
RECENTI DISPOSIZIONE ARERA

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n° 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Palau, 19/04/2023

Il Responsabile del Ufficio Tributi e Imposte Comunali

OGGIANO SEBASTIANO ROBERTO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi

dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)